

INDICE

- A. PREMESSA**
- B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- C. RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**
- D. PROCESSO DI ATTUAZIONE**
- E. PIANO TRIENNALE 2015-2017**
- F. PUBBLICAZIONE E ACCESSO**
- G. CONTROLLO E MONITORAGGIO**
- H. ALLEGATO "B"**

Prima emissione del 18/08/2015

	UNITA' ORGANIZZATIVA	Firma
Redatto da	Amministratore Unico Dott. Nicolino CARDONE	
Supporto	Direttore Tecnico/Amministrativo Ing. Liliana MONACO Sig.ra Rita Moschella	

A. PREMESSA

Il Piano triennale della trasparenza dà attuazione al principio di trasparenza, intesa come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

L'obiettivo fondamentale stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 è quello di mettere a disposizione della collettività tutte le “informazioni pubbliche” relative all'amministrazione, favorendo così, il controllo, da parte di ciascun cittadino, del rispetto dei principi di “buon andamento e imparzialità” sanciti dall'art. 97 della Costituzione Italiana.

Il programma triennale per la Trasparenza è collegato con le misure e gli interventi previsti nel Piano di prevenzione della corruzione, redatto in base ai contenuti del Piano nazionale.

Al fine di assicurare l'accesso ai cittadini, imprese, associazioni e, in più generale tutti i soggetti indicati nell'art. 11 del D. Lgs 33/2013, la Samte pubblica sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”- “Accesso Civico”, le informazioni relative alla modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica, samte.srl@legalmail.it, cui gli interessati possono inoltrare le relative richieste, senza alcuna limitazione e motivazione.

Solo in caso di mancata risposta, entro i termini previsti, da parte del Responsabile della trasparenza ed anche del titolare del potere sostitutivo cui è stata inoltrata la richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all'ANAC., utilizzando esclusivamente l'apposita procedura *on line* “[Comunica con l'Autorità](#)” (cfr. decisione dell'Autorità del 15 maggio 2014) disponibile sul sito www.anticorruzione.it, avendo cura di indicare gli estremi (data di invio) della richiesta di accesso civico inoltrata all'amministrazione, in assenza dei quali la segnalazione non verrà trattata. Nel caso in cui si è ottenuta la risposta da parte dell'amministrazione, la segnalazione all'A.N.A.C. deve essere effettuata compilando il campo

“note aggiuntive” del modulo, indicando le ragioni per cui la stessa sia ritenuta incompleta o insoddisfacente.

B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Determinazione n. 8 del 17.06.2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- L’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal DL 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche e le società partecipate da enti pubblici adottino il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, denominato di seguito “Programma”;
- Delibera A.N.A.C. n. 50/2013 per l’indicazione dei dati da pubblicare.

C. RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della trasparenza, le cui funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 43, co.1 del d. lgs. n. 33 del 2013, sono svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nella persona dell’Amministratore Unico, che ha elaborato il presente piano triennale in collaborazione con gli uffici.

Il Responsabile della trasparenza dovrà:

- **svolgere** un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, segnalando gli esiti di tali controlli;
- **promuovere** e **curare** il coinvolgimento degli uffici al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e sviluppo della cultura dell’integrità;
- **individuare** i responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati;
- **controllare** e **assicurare** la regolare attuazione dell’accesso civico.

D. PROCESSO DI ATTUAZIONE

La pubblicazione di tali dati, come previsto dall’art. 1, comma, della Legge 190/2012, è proposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità del P.T.P.C. ed ha, quale obiettivo principale, la salvaguardia dell’azione amministrativa dal rischio di corruzione, con particolare attenzione agli appalti pubblici, ai concorsi per assunzioni di personale e alle procedure di erogazione di risorse.

I documenti e gli atti soggetti alla pubblicazione obbligatoria nel sito istituzionale, come indicati dall’art. 1, commi 15-33, L.190/2012, limitatamente alla c.d. attività di pubblico interesse, devono divulgarsi:

- in forma tale da garantire una facile consultazione, consentendo ai cittadini di individuare rapidamente gli argomenti di interesse;
- completi degli allegati quale parte integrante e sostanziale degli atti;
- fino alla data di efficacia, allo scadere di detto termine saranno comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio sul sito www.samte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

I soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione sono:

- Responsabile della Trasparenza;
- Incaricato della pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale della Samte Srl, dopo la presa visione ed autorizzazione del Responsabile della trasparenza;
- Dirigente, responsabili di funzione, di ufficio, di impianto/sito, i quali provvedono a fornire le informazioni al responsabile della trasparenza del dato necessario secondo la propria competenza e collocazione all’interno della struttura organizzativa.

E. PIANO TRIENNALE 2015-2017

Anno 2015

- Incremento e perfezionamento del sistema flusso dati/informazioni al fine della pubblicazione degli stessi;
- Miglioramento della navigazione nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Anno 2016

- Verifica delle misure di trasparenza adottate;
- Verifica dell’efficacia degli atti pubblicati e trasferirli nella sezione “Archivio”, come da esplicite prescrizioni del D.Lgs n. 33/2013.

Anno 2017

- Aggiornamento del piano triennale della trasparenza;
- Aggiornamento/integrazione dei dati da pubblicare in base all’evoluzione normativa.

F. PUBBLICAZIONE ACCESSO

La Samte Srl dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 33/2013 e delle successive delibere della CIVIT, oggi denominata ANAC, ha predisposto sulla homepage del proprio sito www.samte.it la sezione “Amministrazione Trasparente” ed inserite le seguenti informazioni:


- disposizioni generali
- organizzazione
- consulenti e collaboratori
- personale
- bandi di concorso
- attività e procedimenti
- bandi di gara e contratti
- bilanci
- beni immobili e gestione patrimonio
- controlli e rilievi
- informazioni ambientali

I dati e le informazioni oggetto di pubblicazione dovranno essere inseriti in formato aperto, nel rispetto delle normative sulla privacy, in particolare non devono essere resi pubblici i

dati personali non pertinenti con l'obbligo alla trasparenza, dati giudiziari non indispensabili, natura di eventuali infermità ed altri dati sensibili.

G. CONTROLLO E MONITORAGGIO

Il Responsabile della trasparenza svolge un costante controllo sull'attuazione del P.T.T., nel corso del quale evidenzia ed informa i responsabili di un'eventuale mancata trasmissione informazioni, nella modalità e nella tempistica indicate nell' **Allegato B**, riscontrata, che dovrà essere sanata entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. Decorso tale termine il Responsabile è tenuto all'applicazione delle relative sanzioni.



H. ALLEGATO B

Sezione	Sottosezione	Azioni e tipologie di atti e provvedimenti	Normativa di riferimento	Tempistica
Disposizioni generali	<i>Programma per la trasparenza e l'integrità</i>	Publicazione del programma triennale per la Trasparenza	D.Lgs. n. 33/2013, art. 10, c. 8, lett. a	Annuale (entro il 31 gennaio)
	<i>Atti generali</i>	Publicazione dei riferimenti normativi riguardanti l'istituzione, l'organizzazione e le attività della Società	D.Lgs. n. 33/2013, art. 12, c. 1, 2	Tempestivo
Organizzazione	<i>Organi di indirizzo politico-amministrativo</i>	Publicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione con l'indicazione delle rispettive competenze	D.Lgs. n. 33/2013, art. 16, c. 1, lett. a	Tempestivo
		Publicazione degli atti inerenti all'articolazione degli Uffici, l'organigramma	D.Lgs. n. 33/2013, art. 13, c. 1, lett. b, c	Tempestivo
		Publicazione dei recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica, PEC	D.Lgs. n. 33/2013, art. 13, c. 1, lett. d	Tempestivo
Consulenti e collaboratori		Publicazione dei dati relativi ad incarichi di collaborazione e consulenza	D.Lgs. n. 33/2013, art. 15, c. 2	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico
		Publicazione dei dati relativi all'Amministratore Unico, CV	D.Lgs. n. 33/2013, art. 15, c. 1	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico
Personale	<i>Incarichi amministrativi di vertice</i>	Publicazione della dichiarazione sulla insussistenza di: a) Cause di incompatibilità dell'incarico b) Cause di incompatibilità nel	D.Lgs. n. 33/2013, art. 15, c. 1	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico

	corso dell'incarico			
	Publicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali-atti conferimenti incarichi-CV		D.Lgs. n. 33/2013, art. 15, c. 1	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico
<i>Dirigenti</i>	Publicazione della dichiarazione sulla insussistenza di: a) Cause di inconferibilità dell'incarico b) Cause di incompatibilità nel corso dell'incarico		D.Lgs. n. 39/2013, art. 20, c. 1,2	a) tempestivo b) annuale
<i>Dotazione organica</i>	Publicazione dei dati relativi alla dotazione organica e al personale in servizio e relativo costo		D.Lgs. n. 33/2013, art. 16, c. 1,2	Annuale
<i>Contrattazione collettiva</i>	Publicazione dei riferimenti necessari per la consultazione del Contratto Collettivo applicato		D.Lgs. n. 33/2013, art. 21, c. 1	Tempestivo
<i>Contrattazione integrativa</i>	Contratti integrativi stipulati e relativi costi		D.Lgs. n. 33/2013, art. 21, c. 2	Tempestivo
Bandi e concorsi	Publicazione dei bandi di concorso per il reclutamento del personale		D.Lgs. n. 33/2013, art. 19	Tempestivo
Provvedimenti amministrativi adottati	Publicazione degli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati		D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, c. 1,2	Semestrale
Bandi di gara e contratti	Publicazione dei dati relativi a ciascun procedimento-Adempimenti legge 190/2012 (bandi di gara e contratti in		D.Lgs. n. 33/2013, art. 37, c. 1,2 e D.Lgs. n. 163/2006	Tempestivo

		formato XML)		
Bilanci	<i>Bilancio consuntivo</i>	Publicazione dei dati relativi al Bilancio annuale approvato	D.Lgs. n. 33/2013, art. 29, c. 1 e L. 190/2012 art. 1, c. 15	Annuale
Beni immobili e gestione patrimonio	<i>Patrimonio immobiliare e canoni di locazione o affitto</i>	Publicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	D.Lgs. n. 33/2013, art. 30	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione e		Publicazione dei rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile	D.Lgs. n. 33/2013, art. 31	Tempestivo
Servizi erogati	<i>Carta dei servizi</i>	Publicazione della carta dei servizi	D.Lgs. n. 33/2013, art. 32, c.1	Tempestivo
	<i>Class action</i>	Publicazione delle notizie dei ricorsi in giudizio	D. Lgs. n. 198/2009, art. 1, c.2, art.4, c.2 e c.6	Tempestivo
	<i>Costi contabilizzati</i>	Publicazione dei costi contabilizzati per servizi erogati	D.Lgs. n. 33/2013, art. 32, c.2	Tempestivo
Pagamenti della Amministrazione	<i>Indicatore di tempestività dei pagamenti</i>	Publicazione dell'indicatore di tempestività dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	D.Lgs. n. 33/2013, art. 33	Trimestrale
	<i>IBAN e dati identificativi necessari ai pagamenti informatici</i>	Publicazione di dati e informazioni necessari per l'effettuazione di pagamenti informatici da parte di terzi	D.Lgs. n. 33/2013, art. 36	Tempestivo
Informazioni Ambientali		Publicazione delle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005, art. 2 (monitoraggi	D.Lgs. n. 33/2013, art. 40, c. 2	Tempestivo

		ambientali)			
	<i>Piano triennale di prevenzione della corruzione</i>	Publicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)	P.N.A. approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012	Annuale	
Altri contenuti- Corruzione	<i>Responsabile della prevenzione della corruzione</i>	Publicazione del nome del responsabile della prevenzione della corruzione	Delibera CIVIT n. 50/2013	Tempestivo	
	<i>Responsabile della Trasparenza</i>	Publicazione del nome del responsabile della Trasparenza	Delibera CIVIT n. 50/2013	Tempestivo	
	<i>Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione</i>	Publicazione della Relazione sui risultati dell'attività svolta in tema di corruzione	L. n. 190/2012, art. 1, c. 14	Entro il 31 dicembre di ogni anno	
	<i>Accesso civico</i>	Publicazione delle modalità di accesso civico	D.Lgs. n. 33/2013, art. 5	Tempestivo	
Altri contenuti- Accesso civico	<i>Obiettivi di accessibilità</i>	Publicazione degli obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici	L.n.221/2012	Entro il 31 marzo di ogni anno	

PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE della CORRUZIONE

2015-2017

INDICE

1. **PREMESSA**
2. **CONTESTO DI RIFERIMENTO**
3. **SOGGETTI COMPETENTI ALL'ADOZIONE DELLE MISURE**
4. **RESPONSABILITA'**
5. **MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
6. **FORMAZIONE DEL PERSONALE**
7. **PIANO TRIENNALE 2015-2017**
8. **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**
9. **LA TRASPARENZA**

	UNITA' ORGANIZZATIVA	Firma
Redatto da	Amministratore Unico Dott. Nicolino CARDONE	
Supporto	Direttore Tecnico/Amministrativo Ing. Liliana MONACO Sig.ra Rita Moschella	

1. **PREMESSA**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dal CIVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione) ai sensi della Legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione", ha disposto l'obbligo per tutti gli Enti pubblici di adottare un programma ed un piano triennale in cui devono essere fissate le modalità di controllo e prevenzione, per evitare di cadere in attività e procedure illecite, estendendo il provvedimento anche ai soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co.60).

L'art. 24-bis del D.L. n. 90 del 2014 convertito in L.n.114/2014, introducendo una modifica all' art. 11 lett. del D. Lvo 33/2013, ha disposto che la disciplina del medesimo D.Lvo n.33 trovi applicazione anche alle società di diritto privato in controllo pubblico.

Pertanto le società in controllo pubblico e le società *in house* devono dotarsi di un proprio piano anticorruzione, nelle forme stabilite dal P.N.A., da trasmettere all'Ente Controllante e pubblicato su sito istituzionale.

2. **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Le principali fonti normative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione sono:

- Determinazione n. 8 del 17.06.2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012
- D. Lgs 33/2013

- L. n.114 del 11.08.2014
- Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera CIVIT n.72 del 11.09.2013
- D.Lgs 231/2001
- Capo V (accesso ai documenti amministrativi) L. 241/1990 e s.m.i.

3. SOGGETTI COMPETENTI ALL'ADOZIONE DELLE MISURE

I soggetti competenti all'adozione delle misure sono individuati nei principali organi direzionali e di controllo dell'azienda.

4. RESPONSABILITA'

Le attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 non possono essere affidate a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8), pertanto, le stesse sono svolte dall' Amministratore Unico, in quanto risulta in servizio un unico Dirigente Amministrativo.

Nello specifico il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) dovrà:

- individuare una mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio;
- elaborare la proposta di un piano di prevenzione;
- tenere attività di informazione nei confronti dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti a rischi di corruzione;
- verificare il corretto adempimento delle azioni previste dal piano;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- designare i referenti per la prevenzione;
- pubblicare sul sito Samte, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta sulla base di uno schema che definirà A.N.A.C.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e di immagine dell'Ente, nel caso in cui il reato di corruzione sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, salvo che provi di aver predisposto il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso

5. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi e contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti svolgenti attività di pubblico interesse.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse, in quanto la legge n. 190 del 2012, ad avviso dell'autorità, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche situazioni di "cattiva amministrazione", ossia situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni, sia che tale condizionamento abbia successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

Pertanto il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale della Samte per la definizione della strategia di prevenzione al proprio interno.

5.1 MAPPATURA DEI RISCHI

La prevenzione della corruzione non riguarda i reati di corruzione, ma l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II del Capo I della Parte Speciale del Codice Penale, con particolare riferimento ai reati di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso di ufficio.

A fronte delle condotte sopra elencate, possono essere considerate quali aree a rischio all'interno della Samte le attività individuate nel P.T.P.C. e nello specifico è stata prevista la seguente mappatura dei rischi:

- Rapporti con Enti Pubblici (contratti, convenzioni, riversamenti.....);
- Attività di *front office* e di relazione con i cittadini e con il pubblico;
- Scelta dei contrenti nell'acquisto di forniture e/o servizi;
- Procedure relativa alla esecuzione dei contratti e ai relativi collaudi e liquidazioni;
- Conferimenti di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni alla Società;
- Procedure per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera;
- Uso del telefono, del PC e di altri dispositivi e/o attrezzature della Società.

5.2 REGOLAMENTI E DIRETTIVE

Nelle singole aree di rischio individuate nel presente P.T.P.C. sono già esistenti procedure specifiche volte a contrastare il rischio di attività corruttive contenute nella normativa interna alla Società e in particolare nei seguenti atti:

- **Statuto**
- **Codice disciplinare CCNL FISE - Assoambiente**
- **Regolamento provinciale** per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 03 febbraio 2010
- **Regolamento per l'assunzione di personale** dipendente determinato o indeterminato, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 17 novembre 2010.
- **Regolamento per i conferimento di incarichi** di collaborazione, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 17 novembre 2010.
- **Regolamento del servizio di Economato**, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 14 aprile 2011 (istituzione del servizio) e del 14 febbraio 2012 (approvato regolamento e ratificato operato dal 01 giugno 2011)
- **Protocollo di legalità** siglato con la Prefettura di Benevento ed il Comune di Benevento, la cui efficacia delle previsioni è stata estesa alla Samte in data 11 marzo 2011

In riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali, ossia la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse o di altre cause impeditive e di eventuali precedenti penali, si attuano gli adempimenti mediante l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al **D.P.R. 445/2000**.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il piano formativo comprenderà i piani in materia di etica, integrità e tematiche attinenti la prevenzione della corruzione e sarà specifico in funzione del ruolo e distinto tra responsabili aree a rischio e personale subordinato. E' compito del Responsabile anticorruzione pianificare l'attività formativa e nello specifico, dovrà individuare:

- i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- i contenuti della formazione ;
- gli strumenti di erogazione della formazione;
- le ore/giornate dedicate alla formazione.

7. PIANO TRIENNALE 2015-2017

Le attività da porre in essere nel triennio 2015-2017 sono le seguenti:

Anno 2015

- Formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione;
- Evitare situazioni di conflitto di interesse o ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all'interno della struttura;
- Applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali;
- Applicazione del codice sanzionatorio;
- rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale circa i dati relativi ai **contratti, come previsto dall'art. 1 comma 32 della L.190/2012.**

Anno 2016

- Esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2015 (c.10,lett.4, L.190/2012) da parte del Responsabile Anticorruzione, d'intesa con Il Direttore Tecnico e Amministrativo e i responsabili di ufficio;
- definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
- eventuale revisione delle procedure attuate nel 2015.

Anno 2017

- Analisi degli esiti biennio 2015-2016;
- perfezionamento procedure attuate.

Ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a compilare la scheda standard pubblicata dall'A.N.A.C. per la predisposizione della Relazione prevista dall'art.1 c.14 della L.n.190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1.).

La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, nella sezione "Amministrazione Trasparente" , sottosezione "Altri contenuti – Corruzione".

La scheda contenente la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà essere pubblicata , nello stesso formato rilasciato dall'Autorità , in modo da permettere all'Autorità l'elaborazione dei dati.


8. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il protocollo di legalità costituisce un utile strumento per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche. L'accettazione delle clausole sancite nel suddetto protocollo è prevista negli avvisi, bandi di gara e lettere d'invito, pena la esclusione dalla gara.

Si allega al presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, il protocollo di legalità siglato con la Prefettura di Benevento ed il Comune di Benevento, la cui efficacia delle previsioni è stata estesa alla Samte in data 11 marzo 2011 (**allegato A**).

9. LA TRASPARENZA

L' art. 11, co. 2, lett. b, come novellato dall'art. 24-bis del dl. N. 90 del 2014, dispone che la disciplina del d. lgs 33/2013, prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata anche alle società di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, o di gestione di servizi adottando un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, considerato come una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.





Prefettura di Benevento
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO DI GABINETTO

Prefettura Benevento
Prot Uscita del 07/03/2011
Numero **0007404**
Classifica 02.04

Benevento, 04.03.2011



AL SIG. AMMINISTRATORE UNICO

SAMTE S.R.L.

VIA ANGELO MAZZONI, 19

BENEVENTO

Soc. SAMTE S.r.l.
n. 705 del 11 MAR. 2011

OGGETTO: Protocollo di Legalità. -

Si trasmette in copia l'unito decreto prefettizio pari numero e data con il quale l'efficacia delle previsioni del protocollo di Legalità siglato con il Comune di Benevento è stata estesa anche alla SAMTE SRL.

IL PREFETTO
(Mazza)

FM/MLP



Prefettura di Benevento
Ufficio Territoriale del Governo

IL PREFETTO

CONSIDERATO che questa Prefettura ha sottoscritto con il Comune di Benevento in data 14.11.2008 un Protocollo di Legalità inteso a prevenire fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici di opere, servizi e forniture, nonché nella realizzazione di interventi nel settore dell'edilizia a carattere speculativo;

VISTA la nota n. 705 in data 04.03.2011 con la quale l'Amministratore Unico della SAMTE Srl ha espresso l'intenzione di voler aderire all'iniziativa intrapresa dalla Prefettura a salvaguardia del tessuto economico della provincia e di voler parimenti sottoscrivere il Protocollo di Legalità;

DECRETA

l'efficacia delle previsioni di cui all'anzidetto protocollo è estesa anche alla SAMTE srl.

Benevento, li 4 marzo 2011

IL PREFETTO
(Mazza)

FM
FM/MLP



Prefettura -U.T.G.di Benevento



Comune di Benevento

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

TRA

PREFETTURA DI BENEVENTO

E

COMUNE DI BENEVENTO

PREMESSO che:

- il territorio provinciale presenta una particolare contiguità geografica con la provincia di Caserta, caratterizzata dalla presenza di pericolosi gruppi camorristici interessati ad investimenti economici correlati ai settori dell'edilizia e dei lavori pubblici;
- è stato comprovato da accertamenti investigativi e giudiziari lo stretto collegamento esistente tra gruppi criminali casalesi e organizzazioni criminali locali;
- in questa provincia si sono verificati negli ultimi tempi episodi di danneggiamento nei confronti di attività imprenditoriali che, sia pure in assenza di specifiche denunce da parte dei titolari delle predette attività, possono essere verosimilmente ricondotte ad attività estorsive;

ATTESO che:

- da amministratori di enti locali e da rappresentanti della società civile viene manifestata preoccupazione per una preponderante presenza di ditte cantieristiche provenienti da territori limitrofi interessate alla realizzazione di opere e forniture nel campo dell'edilizia;
- a seguito di controlli delle forze di polizia presso attività cantieristiche locali volte alla realizzazione di opere pubbliche è stata accertata la sussistenza di subappalti non autorizzati, e ciò in violazione del D.L. 629/82, per di più eseguiti da ditte che presentano contiguità con elementi controindicati;



Prefettura -U.T.G.di Benevento



Comune di Benevento

- la Prefettura di Benevento ha già sottoscritto nel 2005 con la locale Provincia un protocollo di legalità volto a garantire un'efficace politica di prevenzione antimafia nel settore degli appalti, prevedendo la estensione delle informazioni antimafia di cui all'art.10 DPR 252/98 agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- in data 20.6 .08 il Comando Provinciale dell'Arma CC e l'ANCE di Benevento, nella considerazione che "la diffusione del fenomeno estorsivo che colpisce in maniera significativa anche i cantieri edili richiede il rafforzamento di tutte le iniziative a sostegno delle imprese di costruzione per una cultura della legalità e per la tutela del libero esercizio delle attività imprenditoriali del settore", hanno sottoscritto un Protocollo finalizzato alla tempestiva informazione sull'apertura dei cantieri al fine di facilitare l'attività di prevenzione e di controllo del fenomeno estorsivo, prevedendo in prossimità dell'avvio dei lavori di cantierizzazione l'acquisizione da parte delle ditte interessate di una scheda informativa contenente utili elementi conoscitivi riferibili all'appalto pubblico o commesso da privati;

PRESO ATTO che con deliberazione n.108 del 8.7.08 la Giunta comunale di Benevento, nel presupposto che "il programma triennale delle OO.PP. prevede la realizzazione di un consistente numero di lavori pubblici, alcuni dei quali di particolare importanza", ritenendo doversi assicurare legalità e trasparenza sia nel settore dei lavori pubblici, sia in quello delle forniture, nonché la verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri di lavoro, allo scopo di prevenire e contrastare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ha condiviso la proposta sindacale di sottoscrivere con la Prefettura un Protocollo di legalità "finalizzato ad assicurare e garantire una rapida e corretta esecuzione degli appalti, dei lavori pubblici, nonché delle forniture e dei servizi che il Comune andrà realizzare".

ATTESO che una corretta ed efficace politica di sicurezza del territorio deve ricomprendere anche l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il libero svolgersi delle iniziative economiche, onde scongiurare che eventuali infiltrazioni mafiose possano negativamente condizionare l'intrapresa e costituire remora ad uno sano sviluppo economico del territorio;

ATTESO parimenti che è intendimento di questa Prefettura, nel quadro della particolare attenzione riservata ai temi della sicurezza, assumere in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nell'imprenditoria, mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di pubblici appalti e nell'acquisizione di risorse pubbliche;

CONSIDERATO che:



Prefettura - U.T.G. di Benevento



Comune di Benevento

- con decreto del Prefetto di Benevento è stato costituito un "Gruppo Interforze", ai sensi del D.M. del 23.12.1992, per lo svolgimento di verifiche e accertamenti sulle attività delle imprese aggiudicatarie di appalti, subappalti o affidatarie di servizi, per acquisire gli elementi informativi utili per l'esercizio dei poteri già attribuiti all'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- il citato Gruppo, del quale fanno parte i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, ha il compito di svolgere accertamenti sulle imprese aggiudicatarie di appalti, subappalti o affidatarie di subcontratti in genere, per acquisire gli elementi informativi utili ad individuarne gli effettivi titolari e verificare la sussistenza di eventuali comiteressenze nella loro conduzione da parte di soggetti direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali;

PRESO ATTO:

- che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel quadro delle competenze proprie volte a garantire l'osservanza dei principi generali della legge in materia di lavori pubblici, ha emanato nel tempo atti di indirizzo e di orientamento nei riguardi delle amministrazioni aggiudicatrici, sviluppando del pari sul territorio nazionale un'attività di riconoscimento e di classificazione in costante aggiornamento di vari fenomeni di devianza degli appalti pubblici, rese disponibili alle stazioni appaltanti al fine di prevenire o limitare comportamenti dannosi;
- che l'Autorità, dopo aver accertato la diffusa emersione di vari fenomeni collusivi tra i concorrenti alle gare di appalti pubblici - e in particolare di quello relativo ai collegamenti illeciti tra imprese - durante la fase che precede l'aggiudicazione, ha prospettato l'adozione nei bandi di gara di "clausole di autotutela";

CONSIDERATO, quindi:

- che la possibilità di inserire le c.d. clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire o limitare i suddetti fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza "sostanziale" e trasparenza, oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa (sentenza del C.d.S. n. 5903 del 3 novembre 2000) che ha stabilito "in materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicazione, può ben trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella legittimità, per le amministrazioni appaltanti di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili dall'andamento delle offerte" (C. G. R. S. - decisione 409/01 Reg. Ord. del 6.5.2004);



Prefettura - U.T.G. di Benevento



Comune di Benevento

- che è già stata positivamente sperimentata la stipula di Protocolli di Legalità da parte di questa come anche di altre Prefetture, volti a rafforzare il sistema attuale delle cautele antimafia, prevedendo sia l'estensione delle informazioni del Prefetto ex art.10 DPR 252/98 agli appalti di lavori sotto soglia che la rigorosa valutazione ai fini interdittivi da parte delle stazioni appaltanti degli elementi comunque negativi acquisiti dal Prefetto ai sensi dell'art. 1-septies della L. 12 ottobre 1982, n.726;
- che per consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto nella materia de qua le determinazioni prefettizie in materia di lotta alla mafia mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale (vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724)... e che le informative del prefetto ex art. 10 del DPR n. 252/98 costituiscono applicazione di una normativa che mira in via preventiva a cercare di impedire l'infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale, quale difesa avanzata dell'Ordinamento rispetto a pericolosi fenomeni di criminalità organizzata (vedasi sentenza TAR Palermo n. 2689/04 del 3.11.04);
- che lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che "La disciplina delle certificazioni antimafia e delle preclusioni a contrarre con la p.a. segue quella sulle misure di prevenzione, sia perché l'applicazione di queste ultime o di un provvedimento provvisorio adottato nel relativo procedimento giurisdizionale importano il divieto di contrarre con la p.a., sia perché le misure di prevenzione patrimoniale antimafia (sequestro e confisca) partecipano della medesima "ratio" dei suindicati divieti di contrattazione, intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici. Il divieto di contrarre costituisce una misura cautelare di tipo spiccatamente preventivo, che mira a contrastare l'azione del crimine organizzato colpendo gli interessi economici delle associazioni mafiose, anche a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati che vi siano direttamente connessi" ;
- che "le informazioni relative alla sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli indirizzi di una società o di un'impresa, sebbene debbano pur sempre fondarsi su elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra la società o l'impresa e la criminalità organizzata, non presuppongono per quei fatti l'accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente - per contro - che tali fatti abbiano carattere sintomatico ed indiziante del pericolo in senso oggettivo, al di là dell'individuazione di responsabilità penali. Quantunque le informazioni tese ad accertare l'inesistenza di cause impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero ad escludere l'esistenza di elementi che inducano a ritenere la sussistenza di infiltrazioni mafiose debbano sicuramente riguardare gli amministratori della società di capitali, esse devono essere condotte anche nei confronti di qualsiasi altra persona che possa condizionare le scelte e gli indirizzi della società stessa." ;



Prefettura - U.T.G. di Benevento



Comune di Benevento

- che per costante giurisprudenza, non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa e nemmeno la prova dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa stessa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato;

SI STIPULA

tra la Prefettura di Benevento ed il Comune di Benevento il seguente accordo

ART. 1

Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.P.R. 03.06.1998, n. 252, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

ART. 2

Il Comune si impegna ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a 250.000,00 euro le seguenti clausole:

- "La stazione appaltante si riserva di acquisire le informazioni antimafia ai sensi del D.lgs. 252/98, preventivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, nei confronti della ditta aggiudicataria e delle altre due che successivamente seguono nella graduatoria, nonché preventivamente all'autorizzazione dei relativi sub appalti, sub-contratti assimilati e cessioni, indipendentemente dal loro importo. La stazione appaltante si riserva, altresì, di richiedere per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle ditte cui debbono essere conferiti, indipendentemente dal loro importo, cottimi, noli e forniture e.d. sensibili (trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto terra, acquisizioni dirette ed indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a sub appalto ai sensi dell'art.118, comma 11, D.Lvo 163/06; servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere). Qualora a carico dei soggetti interessati emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-appalto, cessione, cottimo, nolo e forniture.



Prefettura - U.T.G. di Benevento



Comune di Benevento

- La stazione appaltante si riserva, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, la facoltà di non aggiudicare definitivamente la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare l'autorizzazione al sub appalto, cottimi e subcontratti in genere. Si tratta delle c.d. informazioni atipiche che consentono all'Amministrazione appaltante di negare l'approvazione sulla base di ragioni d'interesse pubblico (Autorità di Vigilanza, determinazione n. 13 del 2003).

ART. 3

Il Comune si impegna ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di servizi e di forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, interessanti questa provincia le seguenti clausole:

- "La stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto le informazioni antimafia ai sensi del D.lgs. 252/98. Si riserva parimenti di richiedere le predette informazioni preventivamente all'autorizzazione dei relativi sub appalti, sub-contratti assimilati e cessioni. La stazione appaltante si riserva, altresì, di richiedere per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle ditte cui debbono essere conferiti cottimi, noli e forniture ritenuti sensibili, indipendentemente dal loro importo. Qualora a carico dei soggetti interessati emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-appalto, cessione, cottimo, nolo e fornitura";
- La stazione appaltante si riserva, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, la facoltà di non aggiudicare definitivamente la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare l'autorizzazione al sub appalto, cottimi e subcontratti in genere.

ART. 4

Il Comune si impegna a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 DPR 252/98 nei confronti delle imprese e/o dei soggetti che fanno istanza di ammissione a finanziamenti e/o contributi finalizzati a realizzazioni di carattere imprenditoriale e, qualora risultassero a carico delle ditte richiedenti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, a procede alla esclusione delle stesse.



Prefettura - U.T.G. di Benevento



Comune di Benevento

Il Comune è tenuto a dare comunicazione dell'attuazione di detta procedura di controllo preventivo nei bandi per l'ammissione ai finanziamenti, contributi ed agevolazioni succitati, con riserva di non ammissione in presenza di informazioni interdittive ex art.10 DPR 252/92 ovvero atipiche ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82 ed utili ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.

ART.5

Qualora successivamente alla scadenza del termine di cui all'art.11 del DPR 252/1998 siano acquisite informazioni negative, la stazione appaltante recede dal contratto di appalto o da altro rapporto contrattuale nel frattempo intercorso, ovvero revoca l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura.

A tal fine il Comune si impegna a emanare direttive affinché nei bandi di gara e negli atti negoziali vengano inserite le seguenti clausole:

- oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del DPR 3.6.98 n. 252", riservandosi di attentamente valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione nella ipotesi dell'acquisizione di un'informazione atipica ai sensi dell'art.1 septies L.726/82;
- nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia sarà richiesto comunque il certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 9 del DPR 252/98;
- in tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, verrà comunque richiesta l'esibizione del certificato camerale di cui sopra anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art.1, comma 2, lett.e) del DPR 252/98;

ART. 6

Il "Gruppo Interforze", costituito presso la Prefettura, procede ad effettuare gli accertamenti ritenuti necessari sulle ditte e/o imprese interessate, anche sotto il profilo della violazione del divieto dell'instestazione fiduciaria, garantendo un efficace scambio informativo in ordine ad elementi oggettivamente ostensibili, utili per il rilascio delle informazioni antimafia ovvero delle notizie ex art. 1 septies della L. 12 ottobre 1982, n.726, di cui dovrà dare tempestiva comunicazione al Prefetto.



Prefettura -U.T.G.di Benevento



Comune di Benevento

ART. 7

Il Comune si impegna a diramare opportune direttive agli uffici dipendenti, affinché sia prestata la massima attenzione in fase di gara alla eventuale presenza di elementi che possano far ritenere sussistenti possibili cointeressenze tra i partecipanti alle gare, partecipazioni incrociate e/o collusioni tendenti ad inquinare e turbare lo svolgimento delle gare medesime.

Il Comune si impegna, altresì, affinché i bandi di gara ed i capitolati speciali di appalto prevedano espressamente le seguenti ulteriori clausole di autotutela, allo scopo di contrastare l'accertato fenomeno dei tentativi di turbativa d'asta:

Clausola n.1

"Il/la sottoscritto/a offerente - partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare";

Clausola n. 2

"Il/la sottoscritto/a offerente - partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza". "Si prende atto che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza". Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art.34 co 2 del D.L.vo n. 163/06, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti,
- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale,
- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti,
- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;



Prefettura - U.T.G. di Benevento



Comune di Benevento

Clausola n. 3

"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati." (Autorità di Vigilanza - determinazione n.14/03 del 15 ottobre 2003;

Clausola n. 4

"Fermo restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l'ipotesi di esclusione automatica dalla gara di appalto, la stazione appaltante valuterà con particolare attenzione, nell'interesse dell'Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del concorrente, a tal uopo considerando con l'ampio margine di discrezionalità offerto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, l'effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale del concorrente .

Pertanto, atteso che ai sensi dell'art.38 del codice unico degli appalti è fatto obbligo ai concorrenti di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di applicazione della pena riportate (anche in altri Stati dell'Unione Europea), ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, la stazione appaltante considererà determinante, ai fini dell'individuazione della loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato, tenuto conto che alla luce della giurisprudenza consolidata nella materia è da ritenere scarsamente rilevante il mero dato della pena edittale prevista per lo specifico reato, come pure l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, od il tempo eventualmente decorso dalla condanna, stante l'operatività esclusivamente ope iudicis degli istituti della riabilitazione e dell'estinzione del reato (C.d.S., sez. IV, 19.10.07). L'Amministrazione terrà in debito conto anche l'eventuale condanna per la quale sussiste il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, dal momento che il predetto beneficio non incide in senso estintivo né sul reato né sulla pena ed è pacificamente ritenuto che non impedisca all'Amministrazione di escludere il concorrente dalla gara, ove ritenuta comunque la condanna incidente sulla moralità professionale del predetto. Non sarà quindi precluso alla stazione appaltante escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell'esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull'affidabilità dell'impresa, nonostante l'eventuale estinzione del reato.

Avuto riguardo alla cause di esclusione automatica di cui alla lett. C dell'art.38 D.L.vo 163/06, il Comune farà riferimento attento alle nozioni contenute nel par. 1 dell'art. 45 della direttiva 2004/18/CE (disposizione che a sua volta richiama precedenti atti comunitari);



Prefettura -U.T.G.di Benevento



Comune di Benevento

Clausola n. 5

Il Comune valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi dell'art.38 lett. e) D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti amministrativi l'oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l'assunzione in nero di lavoratori italiani e/o stranieri. Il Comune si riserva di procedere alla rescissione del contratto od a revocare le autorizzazioni rilasciate ai subcontratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed impiego di maestranze in nero:

ART. 8

Il Comune inserirà nei relativi bandi che "Le imprese aggiudicatrici dei lavori e i soggetti ammessi a finanziamenti debbono sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale si impegnano - pena la decadenza dal contratto e dai benefici - a segnalare immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con riserva dell'Amministrazione a recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria ove venga accertata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'A.G..

ART. 9

Il Comune si impegna a richiedere per ogni singolo atto concessorio da rilasciare da parte degli uffici edilizia privata e condono, autocertificazione antimafia. Per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo), si riserva di richiedere alla Prefettura apposita informativa antimafia ai dell'art.10 DPR 252/98 e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;



Prefettura -U.T.G.di Benevento



Comune di Benevento

ART. 10

Il Comune detterà apposite direttive ai propri uffici affinché:

- venga assicurata la scrupolosa osservanza delle previsioni del presente protocollo;
- vengano disposte rigorose verifiche della veridicità delle autocertificazioni prodotte dalle ditte per la partecipazione alle gare ovvero acquisire autorizzazioni, concessioni, finanziamenti, contributi;
- venga effettuata la vigilanza presso le attività cantieristiche autorizzate nel territorio comunale, allo scopo di assicurare per quanto di competenza la rigorosa osservanza delle autorizzazioni rese ed il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto o la revoca del beneficio;
- sia garantita la rigorosa osservanza della legislazione antimafia ai fini del rilascio di licenze, concessioni, secondo le modalità previste per i diversi tipi di intervento autorizzatorio o concessorio.

ART. 11

La Prefettura si impegna a promuovere opportune sinergie istituzionali affinché gli uffici ispettivi del Lavoro, delle AUSL, dell'INPS e dell'INAIL possano svolgere con tempestività ed efficienza, presso le attività cantieristiche oggetto di interesse del presente protocollo, i controlli di rispettiva competenza, volti a garantire il rispetto delle disposizioni normative a tutela del lavoratore e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché eventuali violazioni in materia di appalti e contratti derivati.

Il Prefetto, alla stregua delle acquisizioni informative da parte degli organi di polizia, potrà disporre mirati controlli presso le attività cantieristiche da parte di gruppi interforze e misti per verificare la eventuale sussistenza di situazioni di condizionamento mafioso e/o di violazione delle norme di legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Benevento, 12 novembre 2008

IL PREFETTO
(De Miro)

IL SINDACO
(Pepe)